

ACCESSO DELLA MADRE A DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PADRE DI FIGLIA MINORE DELL'ACCEDENTE ONERATO DALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DELLA MEDESIMA.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di

FATTO

La sig.ra, in data 24 febbraio 2016, ha presentato - per il tramite dell'avv. di o - un'istanza di accesso rivolta alla Agenzia delle Entrate di chiedendo di accedere a documentazione relativa al sig. , padre della propria figlia minore e onerato dall'assegno di mantenimento in favore della medesima.

Motivava tale istanza con la necessità di valutare la proposizione della domanda di revisione del predetto assegno, in favore della propria figlia.

L'Amministrazione adita, con provvedimento ricevuto in data 24 febbraio 2017, rigettava l'istanza deducendo una carenza di interesse diretto, concreto ed attuale in capo alla ricorrente sull'assunto che per la recente giurisprudenza amministrativa il diritto di accesso non va garantito a chiunque (...) a prescindere da qualsivoglia accertamento in ordine alla necessità del richiedente di tutelare un proprio interesse.

Avverso tale provvedimento la sig.ra, per il tramite dell'avvocato, ha presentato, nei termini, ricorso a questa Commissione affinché riesaminasse il caso e, ex art. 25 legge 241/90, adottasse le conseguenti determinazioni. Ritualmente notificava al controinteressato il ricorso in oggetto allegando allo stesso la relativa ricevuta.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra la Commissione ritiene sussistente il diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, vantando la stessa un interesse qualificato all'accesso de quo, nell'interesse della propria figlia. Quest'ultima non può certamente ritenersi alla stregua di un *quisque de populo* nei confronti del terzo controinteressato e alla documentazione a questo relativa.

L'interesse sotteso all'accesso deve dirsi pertanto diretto, concreto ed attuale con riferimento alla necessità di cura e difesa in sede giudiziaria degli interessi giuridici della minore. La documentazione richiesta deve pertanto essere resa accessibile, ex art. 24 comma 7 legge 241/'90, dall'amministrazione adita.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 26 aprile 2017)